



**MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

Via di San Michele 22
00153 Roma (RM)
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e.p.c.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
DIVISIONE V – PROCEDURA DI VALUTAZIONE VIA E VAS
Pec: va@pec.mite.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTRO DELLA CULTURA
PEC: udcm@pec.cultura.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC
PEC: compniec@pec.mite.gov.it

REGIONE BASILICATA_ DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
PEC: ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELLA BASILICATA
PEC: sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 7500] Osservazioni e controdeduzioni al Parere tecnico istruttorio recante Prot. n. 4143-P del 20.03.2023 non favorevole reso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (per brevità MIC) in relazione al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico denominato “Agrivoltaico Piano del Carro” della potenza di 19.712,16 kWp (18.200,00 kW in immissione) integrato con tecnologia di accumulo (storage), da realizzarsi nel Comune di Irsina (MT) su terreni agricoli nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da Realizzarsi nel territorio comunale di Oppido Lucano (PZ) in prossimità della esistente Stazione Elettrica (SE) Oppido.

Il sottoscritto Giampiero Gugliotta, in qualità di Rappresentante Legale della società Iota Pegaso S.r.l. (la "Società"), avente sede legale in Milano, via Mercato 3, cap 20121, P.IVA n° 11467120967, REA MI-2604789, PEC: iotapegaso@legalmail.it, con riferimento all'istanza in oggetto ed al parere espresso tramite nota protocollo n.4143-P, del 20/03/2023 formula le seguenti osservazioni relative ai rilievi ed alle contestazioni di cui al citato parere:

1.1 Beni paesaggistici

1.1.b. presenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice a cui viene attribuito un buffer di 5 km ai sensi della Legge Regionale 54/2015.

RISPOSTA: In base alla legge citata dallo stesso MIC, il buffer di 5km dai beni tutelati dall'art.142, si applica soltanto ai territori costieri compresi nella fascia di 5.000 mt considerata a partire dalla linea di battigia. Il sito in oggetto si trova a circa 70km dalla costa più vicina.

1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

DENOMINAZIONI	CONSIDERAZIONI	INTERFERENZA
<u>Beni paesaggistici</u>		
Intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera BP136_024	L'intero territorio del comune è soggetto a vincolo paesaggistico pertanto si è provveduto a procedere con la verifica di impatto ambientale. L'area di impianto si trova in prossimità del limite comunale ed a meno di 800m da un agglomerato industriale ASI.	RICADE
Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice_ buffer 5km ai sensi della LR 54/2015	La LR 54/2015 prescrive un buffer di 5km dai territori costieri. Il sito di impianto si trova a 70km dalla costa più vicina.	NON RICADE
<u>"Fiumi, torrenti, corsi d'acqua" D.Lgs 42/04 art.142 comma 1 lett.c"</u>		
Fiume Bradano cod.BP142c_484	Il sito agrivoltaico si trova a circa 530m , pertanto oltre il buffer di	NON RICADE

	150m e oltre il buffer di 500m ai sensi della LR 54/2015.	
Torrente Alvo, Fiumara di Tolve cod.BP142c_504	Il sito agrivoltaico si trova a circa 250m , pertanto oltre il buffer di 150m e parzialmente entro il buffer di 500m ai sensi della LR 54/2015. Il progetto prevede opere di mitigazione visiva e ambientale tramite l'istallazione di fasce arboree perimetrali produttive in linea con le essenze autoctone.	RICADE
Torrente Sn Chirico, Fosso Canapile cod.BP142c-505	Il sito agrivoltaico si trova a circa 530m , pertanto oltre il buffer di 150m e in prossimità del buffer di 500m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
Vallone la Mattina cod.BP142c506	Il sito agrivoltaico si trova a circa 3,2km , pertanto oltre il buffer di 150m e in prossimità del buffer di 500m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
Fosso delle Grottole, Fosso Canapile cod.BP142c_507	Il sito agrivoltaico si trova a circa 3,7km , pertanto oltre il buffer di 150m e in prossimità del buffer di 500m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
Vallone la Mezzana di Tolve cod.BP142c509	Il sito agrivoltaico si trova a circa 4,2km , pertanto oltre il buffer di 150m e in prossimità del buffer di 500m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
Fosso Gambarara cod.BP142c_520	Il sito agrivoltaico si trova a circa 2,3km , pertanto oltre il buffer di 150m e in prossimità del buffer di 500m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
Torrente Percopo cod.BP142c544	Il sito agrivoltaico si trova a circa 3,4km , pertanto oltre il buffer di 150m e in prossimità del buffer di 500m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE

<u>“foreste e boschi” D.Lgs 42/04 art.142 comma 1 lett h”</u>		
Formazioni igrofile cod.BP142g_008	Il sito agrivoltaico si trova a circa 250m , non sono previsti buffer ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
Querceti mesofili e meso-termofili cod.BP142g_004	Il sito agrivoltaico si trova a circa 250m , non sono previsti buffer ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
<u>“Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici” D.Lgs 42/04 art.142 comma1 lett.h”</u>		NON RICADE
<u>“Zone di interesse archeologico” D.Lgs 42/04 art.142 comma1 lett.m</u>		NON RICADE
<u>Aree archeologiche tratturi</u>		
MT Regio Tratturo Tolve-Gravina (Irsina) cod.BPT142m_216-nr001	Il sito agrivoltaico si trova a circa 2,7km , pertanto oltre il buffer di 200m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
PZ Tratturo da Tolve ad Irsina (Tolve) cod.BPT142m215-nr218	Il sito agrivoltaico si trova a circa 650m , pertanto oltre il buffer di 200m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
MT Tratturo Comunale di Montepiano (Tricarico) cod.BPT142m_374-nr009	Il sito agrivoltaico si trova a circa 500m , pertanto oltre il buffer di 200m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
<u>“zone di interesse archeologico di nuova istituzione” D.lgs 42704 art.142 comma1 lett.m”</u>		NON RICADE

1.1.c *Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ovvero:*

RISPOSTA: L.R. 54/2015, di cui però viene erroneamente indicato:

- Buffer di 1km dalle aree archeologiche, buffer che riguarda gli eolici di grande generazione ma non il fotovoltaico per cui viene considerata una fascia di 300m e di 1km dai Beni monumentali;
- Buffer di 300m dai tratturi_ il buffer per gli impianti fotovoltaici è di 200m;

1.2 Beni architettonici

1.2.a. *dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art.10 e 45) gravanti nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue impiedate vicinanze (buffer 5 km):*

DENOMINAZIONI	CONSIDERAZIONI	INTERFERENZA
<u>Irsina</u>		
Masseria di San Felice (Irsina) cod.BCM_131d	Il sito agrivoltaico si trova a circa 1,5Km , pertanto oltre il buffer di 1000m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
<u>Tolve</u>		
Masseria Moles (Ex Masseria Cilento) (Tolve) cod.BGM_440i	Il sito agrivoltaico si trova a circa 4,9Km , pertanto oltre il buffer di 1000m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
Masseria Lichinchi-Caporale (Tolve) cod.BcM_443d	Il sito agrivoltaico si trova a circa 6,1Km , pertanto oltre il buffer di 1000m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
Masseria Moles già Mancuso (Tolve) cod.BCM_439i	Il sito agrivoltaico si trova a circa 6,6Km , pertanto oltre il buffer di 1000m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE

1.3 Beni archeologici

1.3.a. Aree di vincolo archeologico individuata ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP

Tricarico Calle cod.BCA_125d	Il sito agrivoltaico si trova a circa 5,2Km , pertanto oltre il buffer di 300m ai sensi della LR 54/2015.	NON RICADE
Trignano (Oppido Lucano) cod.BCA_158d	Il sito agrivoltaico si trova a circa 6,7Km e a 850m dalla sottostazione elettrica, pertanto oltre il buffer di 300m ai sensi della LR 54/2015. La sottostazione è posta in continuità con l'esistente Stazione Elettrica "Oppido". Il PEAR al paragrafo 2.1.2.3. "La progettazione" indica come opportuna la collocazione delle opere in prossimità al punto di connessione alla rete di conferimento dell'energia in modo da ridurre la lunghezza degli elettrodotti di collegamento. Oltretutto, tale collocazione evita il fenomeno della frammentazione agraria concentrando tra loro le necessarie opere di connessione.	NON RICADE

1.3.b. Esistenza di beni culturali ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice)

RISPOSTA: I 58 siti censiti non rientrano tra i beni tutelati ope legis ma, come indicato, riguardano siti noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette e indirette. Pertanto, non sono sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 142 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. I siti più vicini ricadono in prossimità dell'elettrodotto interrato di collegamento alla stazione elettrica che sulla base delle vigenti normative NON è sottoposto a Valutazione di impatto ambientale. Peraltro l'elettrodotto ricade interamente su tracciato di pertinenza stradale pubblica esistente e di conseguenza non comporta alcun rischio archeologico, a meno di non considerare l'itinerario stradale asfaltato come un bene archeologicamente rilevante.

In merito all'area su cui insiste la Sottostazione Elettrica di UTENZA, il rischio è stato valutato basso, in ragione delle seguenti considerazioni:

- Sebbene l'area progettuale risulti regolarmente arata, circostanza questa che di norma favorisce l'affioramento in superficie di materiale di natura archeologica, le indagini topografiche dirette e indirette effettuate in occasione del presente progetto non hanno evidenziato alcuna criticità;
- Nessuna criticità viene segnalata nella documentazione di archivio consultata, consistente in Relazioni Archeologiche redatte in occasione di precedenti progetti ricadenti nell'area in questione;
- Nessuna criticità è stata infine segnalata durante le attività di scavo della SSE Oppido, contigua all'area della SE di Utenza.

In conclusione, proprio tenendo presente la distanza dell'opera con il sito archeologico di Trigneto (ca. 850 mt dalla SE di Utenza), è stato assegnato un rischio basso.

Riguardo alla componente ELETTRDOTTO INTERRATO, come anticipato, le opere di connessione alla rete elettrica NON sono soggette a VIA e sono opere strategiche per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed eurounitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e costituiscono interventi "di pubblica utilità", nonché "indifferibile ed urgente". Considerata la struttura e l'impatto

lineare di tale intervento, è stato assegnato un rischio basso all'intero tracciato ad eccezione dei tratti in prossimità dell'ID42 e dell'interferenza con il Tratturo n. 215 Tolve-Gravina, per le seguenti ragioni:

- Sebbene l'area progettuale risulti regolarmente arata, circostanza questa che di norma favorisce l'affioramento in superficie di materiale di natura archeologica, le indagini topografiche dirette e indirette effettuate in occasione del presente progetto non hanno evidenziato particolari criticità;
- Le indagini topografiche dirette effettuate in occasione del presente progetto hanno infatti individuato lungo tutto il tracciato solamente quattro punti caratterizzati dalla presenza sporadica di frammenti laterizi. Nello specifico i quattro punti hanno restituito: S1, tre frammenti; S2-S3, cinque frammenti; S4, un unico frammento. Si tratta dunque di materiale sporadico, non rilevante ai fini di una determinazione cronologica dello stesso e il cui stato di conservazione, caratterizzato da pareti fortemente dilavate, suggerisce trattarsi di materiale trascinato dalle arature. I motivi di cui sopra non hanno quindi comportato, in fase di elaborazione dei dati, l'assegnazione di relative Unità Topografiche (UT); la presenza di materiale sporadico è stata comunque segnalata nel corpo della Relazione Archeologica utilizzando la sigla S1-S4, dove l'acronimo "S" sta ad indicare per l'appunto "sporadico" e non "sito", come erroneamente indicato nella Nota della SS PNRR;
- L'opera in questione verrà realizzata, senza raggiungere importanti profondità di scavo (1.50 mt ca. dal piano stradale), a margine della viabilità esistente, in un contesto quindi già pesantemente antropizzato in età moderna che pertanto non potrà in alcun modo nuocere ad eventuali aree di interesse archeologico.

Pertanto, nonostante i quattro punti di cui sopra (S1-S4) ricadano all'interno del buffer del cavidotto, è stato assegnato un rischio basso, non considerando gli stessi come indizio della presenza di una qualche evidenza archeologica. Di contro, in prossimità dell'ID42, la cui pertinenza ad una struttura non ancora individuata e peraltro di incerta interpretazione non permette di escludere un qualche fattore di rischio in fase di scavo, e lungo il tratto che intercetta il Regio Tratturo da Tolve a Gravina

(n.215), sebbene interessato dal percorso della strada comunale, il rischio è stato già elevato a medio in fase di elaborazione della Relazione Archeologica.

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a Dall'elaborato relativo all'intervisibilità IRS_A12_D3 RELAZIONE INTERVISIBILITA' si evincono le seguenti criticità:

- 1. Dal territorio del Comune di Tricarico, area vincolata ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo.*
- 2. Dal territorio del Comune di Irsina, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo.*
- 3. Dal territorio del Comune di Oppido Lucano, area vincolata ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004, sarebbero visibili l'impianto in progetto ed altri impianti fotovoltaici ed eolici in fase di autorizzazione o già in opera, con un significativo effetto cumulo.*

Dall'elaborato denominato fotoinserimenti si evincono le seguenti criticità:

- 1. Dall'abitato e dal territorio di Oppido Lucano sarebbero visibili l'impianto ed altri impianti eolici con un significativo effetto cumulo;*
- 2. Dal territorio di Tolve sarebbero visibili l'impianto ed altri impianti eolici con significativo effetto cumulo;*
- 3. Dal territorio di Irsina sarebbero visibili l'impianto ed altri impianti eolici con un significativo effetto cumulo.*

RISPOSTA: CONSIDERATO che quanto espresso nel parere è desunto dall'elaborato "IRS_A12_D3 RELAZIONE INTERVISIBILITA'" si rappresenta che non sono state indicate le modalità di mitigazione dell'opera come previsto dalla vigente normativa nazionale e in merito al parere si osserva quanto segue:



Figura 1_ Inquadramento territoriale_ Vincolo paesaggistico art.136

1. Tra i comuni citati, solamente il comune di Irsina risulta essere totalmente vincolato dall'art.136 del D.Lgs 42/2004, mentre in parte il comune di Tricarico (da cui il sito di impianto dista 11km) e totalmente escluso il comune di Oppido Lucano, come rappresentato in figura 1.

Lo studio di intervisibilità ha come scopo quello di individuare le aree da cui è potenzialmente visibile l'area di impianto a prescindere dagli accorgimenti di mitigazione visiva adottati in fase di progetto. Pertanto, l'elaborato restituisce delle aree, in questo caso in bianco (rif. Figura 2), da cui è potenzialmente visibile l'area di impianto. Nelle aree di visibilità vengono individuate e approfondite le visuali dai beni tutelati e di valore sia storico-culturale che paesaggistico censiti da PPR. Per una questione di completezza, vengono anche analizzati i punti censiti al di fuori delle aree di visibilità in modo da avere una restituzione quanto più completa possibile.




Figura 2_ Intervisibilità teorica su DSM

In modo più specifico, i beni prossimi all'impianto che sono stati considerati sono i seguenti:

- Bene monumentale_Masseria Moles (Ex Masseria Cilento) (Tolve) cod.BGM_440i_ da cui l'impianto non risulta visibile poiché mascherato dai profili collinari che si interpongono tra le due aree di studio. (riferimento Vista_13 elaborato "IRS_A12_D3 RELAZIONE INTERVISIBILITA");
- Area archeologica_ Piforni (Tolve) cod.BCA_122d_ da cui l'impianto non risulta visibile poiché mascherato dai profili collinari che si interpongono tra le due aree di studio. (riferimento Vista_11 elaborato "IRS_A12_D3 RELAZIONE INTERVISIBILITA");
- Area archeologica _ Calle (Tricarico) cod.BCA_125d_ da cui l'impianto non risulta visibile poiché mascherato dai profili collinari che si interpongono tra le due aree di studio. (riferimento Vista_7 elaborato "IRS_A12_D3 RELAZIONE INTERVISIBILITA");
- Area archeologica - tratturi_ Tratturo Comunale di Montepiano (Tricarico) cod. BCT_374_ da cui l'impianto risulta parzialmente visibile. In questo caso le opere di mitigazione arborea

avranno sia funzione schermate visiva che produttiva. Lo scatto fotografico denota anche una presenza di alberature sparse e a macchie in linea con la tipologia scelta da progetto. (riferimento Vista_8 elaborato “IRS_A12_D3 RELAZIONE INTERVISIBILITA”);




Figura 3_fotoinserimento vista 8

- Punto panoramico all’interno del Comune in prossimità del centro storico (Irsina)_ da cui l’impianto non risulta visibile poiché mascherato dal profilo collinare che si interpone tra le due aree di studio. (riferimento Vista_10 elaborato “IRS_A12_D3 RELAZIONE INTERVISIBILITA”);
- Bene monumentale_ Masseria di San Felice (Irsina) cod.BCM_131d_ da cui l’impianto non risulta visibile poiché mascherato dal profilo collinare che si interpone tra le due aree di studio. (riferimento Vista_12 elaborato “IRS_A12_D3 RELAZIONE INTERVISIBILITA”);
- Area archeologica_ Trigneto (Oppido Lucano) cod.BCA_158d_ da cui l’impianto non risulta visibile poiché mascherato dal profilo collinare che si interpone tra le due aree di studio. (riferimento Vista_6 elaborato “IRS_A12_D3 RELAZIONE INTERVISIBILITA”);

- Per quanto attiene il cumulo degli impianti, è stato considerato quanto espresso dalla Legge Regionale del 22 novembre 2018 n.38 art.30 secondo cui, ai fine della valutazione del cumulo per **impianti della stessa categoria**, viene indicato di considerare una fascia di rispetto in tal modo definita “di 1 km misurato a partire dal perimetro esterno dell’area occupata per le opere areali, elevato a 2 km nelle aree non idonee ai sensi della presente legge”, e pertanto, considerato il quadro complessivo delle opere FER tra impianti eolici (anche se di categoria differente) e fotovoltaici presenti e in iter, nell’ intorno dell’impianto si può chiaramente dedurre che l’installazione dell’impianto non comporta alcuna modifica sostanziale della percezione visiva del territorio anche in funzione della natura agrivoltaica dello stesso.




Figura 4_ Cumulo impianti FER esistenti




Figura 5_ Cumulo impianti FER in autorizzazione

Oltretutto, l'impatto visivo degli aerogeneratori è dato dallo sviluppo in altezza visibile e distinguibile nel territorio a svariati chilometri di distanza, mentre l'impianto agrivoltaico ha uno sviluppo di tipo areale e di vasta portata, finalizzata al mantenimento e allo sviluppo dell'attività agricola grazie a distanze elevate di almeno 10 metri tra un filare di pannelli e un altro che escludono l'effetto specchio degli impianti fotovoltaici e pertanto le due tecnologie non possono essere paragonate o messe a confronto.

“Ai fini della tutela ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii. vengono citate le seguenti interferenze”:

- **Aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art136 D.lgs 42/2004 Irsina**

RISPOSTA: Considerata l'interferenza con il vincolo paesaggistico che interessa indistintamente tutto il territorio comunale di Irsina, viene anche indicata un' interferenza con l'area di notevole interesse pubblico art.136 D.lgs 42/2004 “Castello di Monteserico” ricadente nel territorio comunale di Genzano di Lucania quando invece l'unica opera di pertinenza di progetto prossima a

tale vincolo è l'elettrodotto interrato di collegamento alla Stazione Elettrica in Oppido Lucano ma, essendo questo interrato e su tracciato di pertinenza stradale pubblica, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 n.31 allegato A, secondo cui gli elettrodotti interrati di collegamento alla infrastrutture di rete rientrano tra le tipologie di intervento esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.

- **Territori coperti da foreste e boschi**

RISPOSTA: Non si riscontra **nessuna interferenza** né con foreste e boschi lettera g. né con aree censite da carta forestale. Non si riscontra **nessuna interferenza** con aree percorse dal fuoco infatti, si individua soltanto un'area a sud del sito fotovoltaico in continuità con l'area di progetto oltretutto risalente al 2007 e oltre i limiti prescritti dalla Legge 21/11/2000 n.353. Si ribadisce che l'area citata è fuori dal perimetro di progetto e comunque in continuità con la fascia arborea perimetrale.



Figura 6_inquadramento area percorsa dal fuoco 2007

2.1.b. Individuazione degli elementi che contribuiscono a creare eventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, impianti esistenti e/o con avvio del procedimento per richiesta di autorizzazione:

- 1 impianto eolico in esercizio Eog_036 nel Comune di Oppido Lucano costituito da 10 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 20,0 MW;

RISPOSTA: L'aerogeneratore più vicino si trova a circa **5,2Km** mentre il più lontano è a 10km dal sito di impianto agrivoltaico, considerate tali rilevanti distanze non si vede come possa essere impattante ai fini della valutazione dell'impianto in oggetto. Si ribadisce che il cumulo paesaggistico dato dagli impianti eolici non è direttamente confrontabile con l'impianto agrivoltaico poiché vengono considerati due fattori di ingombro visivo differenti uno dato da sviluppo in altezza, visibile anche a parecchi chilometri di distanza, mentre l'altro di tipo areale, apprezzabile soltanto quindi in presenza di differenze di quota rilevanti poiché in piano vengono mitigati, almeno nel caso del progetto in esame, tramite fasce arboree e dalla presenza di coltivazioni sotto e tra le unità produttive.

- 1 impianto eolico in esercizio Eog-007 nel Comune di Tolve costituito da 7 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 14,7 MW;

RISPOSTA: L'aerogeneratore più vicino si trova a circa 1,8km mentre il più lontano è a 5,2km dal sito di impianto agrivoltaico. Si ribadisce quanto già espresso in merito al rapporto di cumulo tra aerogeneratori e impianti fotovoltaici.

- 1 impianto eolico in esercizio Eog_006 nel Comune di Tricarico costituito da 17 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 59,39 MW;

RISPOSTA: L'aerogeneratore più vicino si trova a circa 4,1km mentre il più lontano è a 10km dal sito di impianto agrivoltaico. Si ribadisce quanto già espresso in merito al rapporto di cumulo tra aerogeneratori e impianti fotovoltaici.

- 1 impianto eolico in esercizio Eog_035 nel Comune di Tolve costituito da 6 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 12,00 MW;

RISPOSTA: L'aerogeneratore più vicino si trova a circa 6,8km mentre il più lontano è a 8,5km dal sito di impianto agrivoltaico. Si ribadisce quanto già espresso in merito al rapporto di cumulo tra aerogeneratori e impianti fotovoltaici.

- 1 impianto eolico in esercizio Eog_038 nel Comune di San Chirico Nuovo costituito da 4 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 10,50 MW;

RISPOSTA: Gli aerogeneratori distano circa 9 km dal sito di impianto agrivoltaico. Si ribadisce quanto già espresso in merito al rapporto di cumulo tra aerogeneratori e impianti fotovoltaici.

- Diversi impianti eolici in autorizzazione;

RISPOSTA: Nel raggio di 2km dal sito di impianto si trovano solamente 2 aerogeneratori.

- Diversi minieolici già in esercizio e ricadenti nell'area di analisi;

RISPOSTA: Il minieolico censito più vicino si trova nel territorio di Oppido Lucano a 6,8km. Si sottolinea che gli impianti FER di piccola generazione seguono criteri di progettazione di rapporto di cumulo diversi dagli impianti di grande generazione e vale tanto quanto espresso nei precedenti casi per quanto attiene l'errata comparazione tra la tecnologia fotovoltaica ed eolica.

2.2 Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze derivati dalla verifica degli impatti cumulativi e dai fotoinserimenti presentati.

- Masseria di San Felice (Irsina) – (Irsina F.36/P12) da cui è visibile l'intero parco fotovoltaico

RISPOSTA: L'elaborato citato giunge ad una conclusione **completamente opposta**, difatti l'impianto **non risulta visibile** poiché il campo visivo viene precluso dal profilo collinare.




Figura 7_Estratto IRS_A12.D.3_Relazione intevisibilità_scheda 12_pag36

In ogni caso vi è un difetto di istruttoria, in quanto il parere si limita a dire un no aprioristico senza eseguire alcuna valutazione in merito ai possibili metodi di mitigazione legati al caso concreto. Sul punto valgono le considerazioni di cui alla Sentenza resa dal AR Campania (NA), Sez. VII, n. 3707, del 16 luglio 2013, per cui **“l’impatto territoriale degli impianti per la produzione di energie alternative, sicuramente rilevante e tale da giustificare l’esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo la suddetta attività confrontarsi altresì (e principalmente) con l’interesse nazionale, costituzionalmente rilevante, all’approvvigionamento energetico, per di più, in forme non inquinanti. In questo senso in giurisprudenza, oltre ad affermare l’esigenza per la pubblica amministrazione di operare un “bilanciamento d’interessi di equivalente natura costituzionale e di rilevanza comunitaria”, si è condivisibilmente rilevato come nella valutazione della compatibilità paesaggistica degli impianti**

destinati alla produzione di energia eolica, principi questi da applicarsi, anche agli impianti fotovoltaici, tra l'altro di minore impatto paesaggistico, non vadano trascurati, in quest'ottica, le finalità di interesse pubblico: la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, tra i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto”.

2.3 Beni archeologici

2.3.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

RISPOSTA: Il censimento di 58 siti entro il buffer di 5 km mostra invece come sia stato dato ampio spazio al contesto archeologico e topografico in cui l'opera si inserisce.

È inoltre necessario sottolineare come l'analisi topografica, importante strumento nella comprensione delle dinamiche occupazionali di un territorio, se non associata ad una verifica diretta sullo stesso, presenti un grosso limite, quello cioè di assegnare aprioristicamente ad un territorio un potenziale archeologico non effettivamente rispondente alla realtà. Questo è più che mai vero per il territorio in questione, che, come già esplicitato nel corpo della Relazione Archeologica, presenta una forte vocazione agricola già in antico ed è caratterizzato da una forma di occupazione dove la presenza umana diventa più rarefatta, lasciando il posto ad ampie aree adibite a pascolo e alla coltivazione.

Nello specifico, le indagini topografiche dirette, condotte in occasione del presente progetto, non hanno evidenziato grosse criticità; a queste inoltre sono state associate indagini topografiche indirette, condotte tramite telerilevamento, che hanno permesso di acquisire una serie di informazioni aggiuntive sulle forme di occupazione del territorio, lì dove le ricognizioni sul campo hanno invece trovato un limite oggettivo nella scarsa visibilità al suolo.

La combinazione di entrambe le forme di indagine topografica con i dati provenienti dalla documentazione bibliografica e di archivio, giustificano quindi la determinazione del rischio archeologico così come esplicitato nel corpo della Relazione Archeologica.

3.PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Dal punto di vista paesaggistico

RISPOSTA: Il progetto interferisce direttamente, anche se posto in prossimità del margine esterno dello stesso, con il vincolo paesaggistico art.136 D.lgs. 42/2004 “Intero territorio comunale di Irsina” ma **non interferisce** con l’area di notevole interesse pubblico “Castello di Monteserico” poiché l’unica opera prossima allo stesso è l’elettrodotto interrato di collegamento alla SE che passa lungo il confine su viabilità asfaltata di pertinenza stradale pubblica.

Sia l’impianto agrivoltaico che la stazione di collegamento alla Rete nazionale **non rientrano** in **nessuno** dei buffer di rispetto dai beni tutelati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 42/2004 (compreso il sito archeologico di Trigneto) e dalle componenti diffuse del paesaggio, ad eccezione dei corsi d’acqua per cui sono distanti oltre i 150m ma, in parte, all’interno del buffer da 500m dato dalla L.R. 54/2015. Inoltre lo studio del cumulo ha individuato per l’area di intorno di 2km rispetto al perimetro di impianto un quadro del cumulo tra impianti fotovoltaici ed eolici (anche se come più volte evidenziato non direttamente paragonabili) privo di rilevanti criticità.

Nel documento viene riportato quanto segue: *“Collocandosi il parco fotovoltaico su di un sito in altura, le opere di mitigazione, pur producendo effetto a breve distanza perdono quasi interamente la loro efficacia da punti di vista più lontani, come evidenziato dai fotoinserimenti prodotti.”*

RISPOSTA: Gli studi fotografici e di intervisibilità mostrano esattamente l’opposto poiché il sito è posto su di un altopiano che per definizione denota una superficie orograficamente piana posta ad una quota elevata rispetto al territorio circostante e non quindi su di una altura in declivio. Da ciò ne consegue che per i punti di visibilità posti ad una quota inferiore, le alberature conferiscono un ottimo effetto schermante. Stessa cosa dicasi per i punti posti alla stessa quota o di poco più elevati poiché il territorio circostante, in quanto di natura collinare, dà luogo a schermature efficaci sulla lunga distanza come dimostrato appunto dagli scatti fotografici presi dai vari siti.

Nei pareri ottenuti, non vengono citate le funzioni agrivoltaiche del progetto che consentono di dare continuità di uso del suolo in linea con le attività presenti nel territorio. Tra i documenti presentati è presente anche una lettera di intenti sottoscritta con una azienda agricola locale. Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, le foto denotano anche un paesaggio agricolo collinare con macchie e filari di alberature sparse in linea con le tipologie scelte da progetto e pertanto non si vedono fattori di discontinuità anche in funzione della più volte menzionata natura innovativa agrivoltaica dell'impianto.

Sul punto non si può non evidenziare che la più recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *“la natura agrivoltaica del progetto è dirimente anche alla luce di una recente giurisprudenza che ha annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di un’errata assimilazione dell’agrivoltaico al fotovoltaico* (cfr.: T.a.r. Puglia Bari II, sent. n. 568/2022).

Dal punto di vista archeologico

RISPOSTA: Il potenziale archeologico nell'immediato intorno del sito di impianto, considerando un raggio di 2km, è altamente moderato sia nel numero che nella definizione di aree archeologiche tutelate per legge. La società è a completa disposizione per approfondire quanto di pertinenza delle aree di progetto ma considerato che secondo quanto stabilito dalla L.R. 54/2014 il sito di impianto è notevolmente distante dai beni monumentali e aree archeologiche sia definite che di interesse ovvero: Tratturo “nr009_MT Tratturo Comunale di Montepiano”(distanza 460m mentre il buffer prescrive 200m) e Masseria San Felice (distanza 1,5 km mentre il buffer prescrive 1000m) non si riscontrano particolari criticità.

Il progetto consente di preservare gli aspetti agricoli legati all'uso del suolo integrando l'attività tecnica di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con la continuità di suolo agricolo. Tale impegno è manifestato dalla lettera di intenti siglata con l'azienda agricola locale e dagli studi specialistici di compatibilità sia ambientale che tecnica. Inoltre, il report fotografico effettuato, mostra la presenza di macchie e filari arborei in linea con le fasce arboree perimetrali aventi funzioni non solo di mitigazione ma anche produttive.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del **Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. SS-PNRR_UO2, n.1216 del 27/01/2023.

RISPOSTA: Viene espresso un parere sfavorevole nonostante nel parere stesso vengano indicate distanze dai siti archeologici ben oltre i limiti di buffer. Viene indicato un censimento di 58 siti noti ma non sottoposti a tutela di interesse archeologico e in numero eccessivo rispetto all'immediato intorno dell'area di progetto tra cui nessuno di questi ha interferenza diretta con il sito agrivoltaico, soltanto quattro di essi sono posti in prossimità dell'elettrodotto interrato che verrà realizzato esclusivamente su area di pertinenza stradale pubblica è quindi già soggetta ad attività di scavo e trasformazione e, un singolo elemento in prossimità della sottostazione utente, area anch'essa già interessata da trasformazione data dalla esistente SE Oppido. Viene attribuito anche un valore di rischio per quelli che sono i valori paesaggistici senza menzionare in alcun modo le attività agricole presentate da progetto che non solo consentiranno di conservare e mantenere le capacità produttive e la continuità della componente suolo ma anche un miglioramento in termini di biodiversità e produttività con la piantumazione di filari arborei endemici e disposti in modo sfalsato così da schermare le strutture fotografiche e restituire un aspetto armonioso e naturale.

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 (PST) "turismo al centro delle politiche di sviluppo del Paese"

RISPOSTA: Il progetto in oggetto non costituisce in alcun modo motivo di ostacolo per le attività turistiche locali, considerata anche la posizione marginale dell'intervento rispetto alla totalità del territorio comunale di Irsina. Si sottolinea che anche le attività energetiche da fonte rinnovabile sono poste al centro delle priorità nazionali.

In particolare, il progetto di impianto agrivoltaico di cui si discute è strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed eurounitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e costituisce un intervento "di pubblica utilità", nonché "indifferibile ed urgente" (ex art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003 e art. 7-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006).

La produzione di energia da impianti come quello in argomento è finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica (*ex plurimis*, Corte cost., sentenza n. 177 del 30 luglio 2021).

Il progetto si inserisce in un contesto fortemente antropizzato, privo di colture di pregio, con la conseguenza che l'intervento e le relative misure di mitigazione e compensazione ambientale, lungi dal compromettere l'area, contribuirebbero a riqualificarla.

Il progetto, in linea con la normativa di riferimento e le più recenti tendenze regolamentari (D.M. 10.9.2010, PNRR, D.L. n. 77/2021, D.G.R. n. 400 del 15.3.2021, D.G.R. n. 1424/2018), coniuga l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con l'attività agricola.

La natura agrivoltaica del progetto è dirimente anche alla luce di una recente giurisprudenza che ha annullato dinieghi assunti sulla base di un'errata assimilazione dell'agrivoltaico al fotovoltaico (cfr.: T.a.r. Puglia Bari II, sent. n. 568/2022; T.a.r. Puglia Lecce, sentenze nn. 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22, 1799/22).

Difatti il progetto in oggetto prevede attività agricole di tutela e valorizzazione del paesaggio locale sia in termini agricoli che di biodiversità tramite interventi studiati in misura e in linea con le attività presenti nell'area.

Piano turistico regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013)

RISPOSTA:

- L'impianto **non interferisce** con nessuna delle aree archeologiche e tratturi ope-legis;
- L'area in cui si inserisce il progetto **non interferisce** con i beni paesaggistici tutelati art.142 comma 1;
- L'area in cui si inserisce il progetto **non interferisce** con beni architettonici e beni archeologici;
- **Interferisce** intero territorio comunale di Irsina cui viene applicato il vincolo paesaggistico indistintamente per l'intera superficie del territorio comunale;
- L'area in cui si inserisce il progetto **non interferisce** con il Castello di Monteserico e territorio circostante;

Il progetto non prevede consumo di suolo fine a se stesso ma bensì si pone come obiettivo quello di mantenere attive le capacità agricole del terreno, pertanto non si riscontra una minaccia rispetto all'uso del suolo.

Non si trova alcun riferimento, documentazione o vincolo che ponga la tipologia citata e nominata "villaggio del Carro" come elemento attrattore ne tantomeno di rilevanza paesaggistica tale da porsi come considerazione degli elementi capaci di caratterizzare il paesaggio storico culturale locale.

Al di là di quanto premesso, non si riscontrano motivi per cui l'intervento in oggetto possa essere in conflitto con tale tipologia insediativa che di fatto non costituisce un nucleo urbano.

L'impianto in oggetto viene definito fotovoltaico quando invece è **agrivoltaico**.

Le distanze da tratturi, masserie boschi vengono rispettati e non si riscontrano interferenze rilevanti con gli impianti FER in esercizio e in istruttoria.




Figura 8_inquadramento sito di impianto rispetto comparto di interesse archeologico denominato "il territorio di Irsina"

Diversamente da quanto dichiarato nel parere, il sito di impianto **non ricade** nel comparto territoriale di interesse archeologico “il territorio di Irsina” ma bensì dista dallo stesso **4,5km** come mostrato in figura 8 (la perimetrazione ricade nei comuni di Irsina e Grottole).

- Il sito di progetto rientra in aree ad elevata capacità di uso del suolo ma dallo studio di inquadramento vegetazionale e faunistico allegato al progetto, si precisa che sulle aree di intervento non ricadono colture di pregio DOC/DOP/IGP. Considerando la natura dell'intervento “agrivoltaico”, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si combina ad una attività di tipo agricola che tutela e mantiene attivo l'aspetto produttivo del suolo, pertanto non sussiste alcun nocumento per la struttura produttiva locale. Oltretutto, si segnala la presenza di un'area censita come “Città della trasformazione agglomerato industriale ASI” a meno di un chilometro dal sito agrivoltaico.




Figura 9_ Città della trasformazione agglomerato industriale ASI (in viola) _ distanza 800m

- Diversamente da quanto dichiarato nel parere, l'impianto agrivoltaico assolutamente non rientra nei buffer di tratturi ad eccezione del tracciato dell'elettrodotto che in un singolo punto

interseca il tratturo denominato “nr215-PZ Tratturo da Tolve a Gravina” su tracciato di pertinenza stradale pubblica già soggetta a opera di trasformazione in quanto asfaltata.

- Vengono inoltre attribuite interferenze negative con la Masserie di San Felice da cui il sito dista **1,5km**, quindi oltre il chilometro stabilito dal buffer, e viene paragonato allo stesso bene il “Villaggio del Carro” costituito da unità abitative prive di qualsivoglia valenza storica e culturale tanto da non essere menzionato in nessuna cartografia pubblicamente consultabile e pertanto non è soggetto a nessun buffer specifico di rispetto.

CONCLUSIONI

Il progetto tiene conto e approfondisce con criterio e giudizio quanto espresso dal PPR e non si limita a perseguire soltanto gli obiettivi energetici e climatici, che rappresentano comunque un obiettivo prioritario sia per il paese che per il clima globale.

Erroneamente, il progetto è stato valutato come impianto Fotovoltaico “*tout court*” mentre non è stata minimamente considerata la variante agrivoltaica che di fatto rende la componente produttiva come una parte del complesso agrario.

La ormai costante ed unitaria giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che risulta irragionevole l’automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le Autorità ritengano preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale in ragione di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo.

Il tutto, peraltro, senza prendere in considerazione:

- a. le peculiarità del singolo progetto che viene in rilievo;
- b. l’interesse pubblico sotteso agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili;
- c. il carattere innovativo del progetto che, proprio per venire incontro alle previsioni del P.P.R., in coerenza con le Linee Guida di tale Piano Nazionale, ha contemplato un’integrazione tra l’attività di produzione di energia e l’attività agricola (da ultimo Tar Puglia – Bari Sent. 529/2023).

Peraltro si evidenzia che in fattispecie affini la regione Basilicata su progetto presentato dalla società Basilicata Solare s.r.l. ha rilasciato parere di non assoggettabilità a VIA ad impianti da realizzare su medesimo vincolo paesaggistico in quanto è emerso dall'analisi della documentazione che la realizzazione di impianti FER con integrazione agro-voltaica comporta la piena realizzabilità senza che lo stesso debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

Alla luce delle superiori, puntuali considerazioni, riassumibili in un diniego di principio più che di merito basato su aprioristiche convinzioni di danno al territorio in assenza di alcuna valutazione circa la natura agro voltaica dell'impianto, che coniuga la produzione agricola con la esiziale e strategica produzione energetica da fonte non combustibile, è di tutta evidenza la necessità di una corretta contemperazione tra le esigenze di tutela del territorio e l'approvazione del progetto.

Si chiede pertanto di indicare idonee misure di mitigazione ambientale e di approvare il progetto nonostante il Parere tecnico istruttorio recante Prot. n. 4143-P del 20.03.2023 non favorevole reso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (per brevità MIC).

Distinti Saluti,

Milano, 17.04.2023

IOTA PEGASO S.R.L.

Giampiero Gugliotta Rappresentante legale